**ACCESSO AGLI ATTI - CASO 2**

La signora TIZIA, chiamata in causa dal coniuge CAIO per sentir dichiarare la separazione giudiziale ai sensi dell’art. 151 c.c., formula nel medesimo giudizio richiesta di addebito a CAIO della separazione nonché domanda di determinazione dell’assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare in proprio favore.

In pendenza del giudizio, la signora TIZIA presenta istanza di accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere visione e copia dei seguenti atti e documenti, ritenuti necessari per avere contezza della situazione economica e patrimoniale del coniuge:

1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d’imposta disponibili;

2. contratti di locazione/comodato a terzi degli immobili in proprietà piena ed esclusiva e di quelli in comproprietà con i fratelli e altri parenti;

3. comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, sezione Archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, anche in qualità di delegante o delegato;

4. visura dell’Anagrafe dei conti intrattenuti con banche e operatori finanziari: elenco e saldo dei rapporti di conto corrente e di conto di deposito.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver informato il signor CAIO (in quanto controinteressato) e aver ricevuto dallo stesso una dichiarazione di opposizione, respinge l’istanza di accesso della signora TIZIA adducendo che:

* il controinteressato ha opposto diniego invocando la tutela della riservatezza;
* quelli richiesti non sono documenti ma meri dati contenuti in archivi informatici;
* nell’ambito del giudizio civile sono attribuiti al giudice specifici poteri istruttori anche verso la PA, quali l’ordine di esibizione ex art. 210-213 c.p.c., e tale normativa processuale è da considerarsi speciale (dunque derogatoria) rispetto alla disciplina amministrativa dell’accesso;
* in ogni caso, per l’accesso agli atti e documenti attinenti alla posizione economico/finanziaria di uno dei coniugi nel giudizio di separazione, sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria investita della causa ai sensi degli artt. artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c., recanti a loro volta una disciplina speciale prevalente su quella generale riguardante l’accesso amministrativo.

*Quid juris*?

Quali argomenti si possono sostenere a difesa della signora TIZIA in un ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego di accesso?